

0064420

19/12/2014

1.10.1

Settore Gestione Giuridico-
Amministrativa ed Economica del



COMUNE DI CREMONA

CCNL per l'area della dirigenza 2006/2009

ACCORDO DECENTRATO ANNO 2014

*criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate
alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato*

Oggi giovedì 18 dicembre 2014, nella sede municipale del Comune di Cremona, a seguito dell'ipotesi di intesa sottoscritta tra le delegazioni trattanti in data 25 novembre 2014; vista la deliberazione n. 224 in data 17 dicembre 2014 adottata dalla Giunta Comunale a conclusione delle procedure di controllo previste:

- dall'art. 5, comma 3, del CCNL del comparto Regioni ed autonomie Locali, area della dirigenza, del 23.12.1999;
- dagli articoli 40 e 40 bis del D.Lgs 165/2001;

sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e sul rispetto dei limiti di legge, con la quale autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'intesa anno 2014, la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale sottoscrivono l'allegato documento.

Cremona, li 18 dicembre 2014

Per le Organizzazioni Sindacali

per la DIREL – Lamberto Ghilardi

per la CGIL

per la CISL FPS

per la UIL FPL

per la CIDA

per l'Amministrazione Comunale

Presidente – Pasquale Criscuolo

Membro – Maurilio Segalini

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'area della Dirigenza è formulato a' sensi dell'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 23.12.1999 Area II della dirigenza del comparto Regioni e autonomie Locali così come confermato dall'art. 3 del successivo CCNL 22.2.2006.
2. Si applica a tutti i dirigenti del Comune di Cremona con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Lo stesso contratto può applicarsi ai dirigenti dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo determinato, se richiamato dai contratti individuali di lavoro.

Art. 2
Validità del contratto

1. Il contratto collettivo decentrato integrativo per l'Area della Dirigenza concerne il periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014.
2. Alla scadenza conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo o fino all'approvazione di un nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Nelle more della stipulazione di un nuovo CDI continuano ad applicarsi le norme di cui al presente accordo, fatte salve le disposizioni che risultino incompatibili con norme di legge o del CCNL.
3. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo cessano di produrre effetti gli accordi di contrattazione decentrata precedentemente sottoscritti per le materie trattate nel presente contratto.

Art. 3
Verifica delle condizioni per l'integrazione delle risorse di cui all'art. 26 del CCNL 23 dicembre 1999

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera e) del CCNL 23.12.1999, è oggetto di contrattazione decentrata integrativa la verifica e la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art 26 del CCNL del 23.12.1999 e, in particolare, il comma 3 (attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione, incremento stabile delle dotazioni organiche).
2. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 9, al comma 2bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 e, dopo dedicato confronto, le parti prendono atto dell'insussistenza delle condizioni di incremento di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4
Incentivazione e perequazione delle risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge

1. Con riferimento all'art. 26, comma 1, lettera e) del CCNL 23.12.1999, le parti concordano che le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione della dirigenza sono destinate al personale dirigenziale che ha effettuato peculiari attività e prestazioni correlate all'utilizzo di tali risorse.
2. Ai dirigenti che percepiscano nell'anno di valutazione i compensi di cui al precedente comma, sarà operata una perequazione rispetto alla retribuzione di risultato spettante.
3. Le somme derivanti dal suddetto bilanciamento costituiranno economie che confluiranno nel fondo risorse dell'anno 2015.

Art. 5
Criteri generali per distribuzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato

1. Premesso che l'assegnazione della retribuzione di posizione è collegata all'incarico attribuito, le parti prendono atto che l'anno 2014 sarà oggetto di rivisitazione delle posizioni ricoperte dai dirigenti del Comune di Cremona per il periodo successivo all'adozione dell'atto deliberativo di riorganizzazione

dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 18 luglio 2014 ed attuativo a decorrere dal 21 luglio 2014. La retribuzione di posizione è pertanto corrisposta:

- a. in relazione alla valutazione espressa dall'Organismo Indipendente di Valutazione in essere nel periodo 1° gennaio 2014 e fino al 20 luglio 2014 in ordine ai fattori di valutazione ed alle variabili connesse alla posizione dirigenziale.
- b. In relazione alla eventuale diversa valutazione che il Nucleo di valutazione esprimerà con decorrenza 21 luglio 2014.

In ordine alla graduazione delle posizioni dirigenziali si ricorda la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 27 giugno 2012 che prende atto dei lavori di ponderazione svolti dall'Organismo Indipendente di Valutazione. Per il periodo 1° gennaio - 20 luglio è, pertanto, valida ed attuale la graduazione delle posizioni dirigenziali risultante da tale deliberazione.

Per effetto di tale graduazione e delle fasce retributive stabilite, l'indennità di posizione risultante nel periodo considerato (1° gennaio - 20 luglio 2014) impegna un importo corrispondente al 60% del fondo di posizione di, pertanto il periodo dal 21 luglio e fino al 31 dicembre 2014 disporrà di un importo corrispondente al 40% del medesimo fondo di posizione. Di conseguenza anche il fondo di risultato sarà analogamente suddiviso nelle medesime percentuali in corrispondenza dei diversi periodi considerati.

2. La retribuzione di posizione spettante ad ogni dirigente è definita nei limiti dei valori annui lordi previsti dall'art. 27 del CCNL 23.12.1999 così come integrato dall'art. 23 del CCNL 22.2.2006, dall'art. 4 del CCNL 14.5.2007, dall'art. 16 del CCNL 10 febbraio 2010 e dall'art. 5 del CCNL 3.8.2010, tenuto conto che al punteggio più elevato corrisponderà l'indennità massima contrattuale pari ad € 45.102,87 mentre l'indennità minima non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito indipendentemente dal punteggio di ponderazione risultante dalla valutazione espressa dall'OIV/Nucleo di Valutazione.
3. La retribuzione di risultato è determinata sulla base del Sistema di valutazione della Performance adottato dal Comune di Cremona in attuazione del Regolamento di Performance management approvato dalla Giunta Comunale.
Per quei dirigenti che percepiscono compensi derivanti da leggi speciali, la retribuzione di risultato spettante sarà correlata in relazione ai compensi professionali percepiti.
4. Il fondo di risultato, verrà distribuito sulla competenza 2014 tenuto conto della rilevanza dei punteggi di performance organizzativa e di performance individuale ottenuti unitamente al valore della valutazione in ordine al comportamento manageriale.

Art. 6

Fondo art. 26 CCNL 23.12.1999

1. Visti i criteri di cui all'art. 5, le parti constatano che:
 - a. Con determinazione dirigenziale n. 817 del 19 maggio 2014 è stato costituito il fondo presunto per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti del Comune di Cremona, per l'anno 2013;
 - b. L'ammontare complessivo del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2014, escluse le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione della dirigenza (partita di giro), è pari ad **€ 608.196,81**, pertanto l'anno in trattazione si differenzia per un **importo in diminuzione pari ad € 4.102,43 per le seguenti motivazioni:**
 - **somme non utilizzate dal fondo anno precedente: € 3.993,92** (inferiore di € 102,43 rispetto all'anno 2013)
 - **risorse di cui all'art. 20 del CCNL 22.2.2006: € 4.000,00** (inferiore di € 4.000,00 rispetto all'anno 2013);


ciò premesso si constata che l'importo complessivo garantisce il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, che impone la riduzione delle spese di personale anche attraverso il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

Nel rispetto del divieto disposto dall'art. 9, comma 17, del D.L. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 di dar luogo a procedure contrattuali e negoziali, l'importo suddetto finanzia la retribuzione di posizione e quella di risultato riservando le seguenti percentuali di distribuzione ovvero:

- ✓ FONDO DI POSIZIONE 76% di € 608.196,81 pari ad € 462.229,58
 - ✓ FONDO DI RISULTATO 24% di € 608.196,81 pari ad € 145.967,23
2. La delegazione di parte sindacale, preso atto dell'importo incrementale del fondo pari ad € 3.993,92 "*somme non utilizzate dal fondo anno precedente*" decide di destinare tale somma al "*Fondo di solidarietà*" del bilancio dell'Ente costituito per sostegni di solidarietà a fronte di situazioni di fragilità. Verificata la fattibilità della proposta si constata, pertanto, che gli importi sono così rivalutati:
- ✓ **FONDO DI POSIZIONE 76% di € 604.202,89 pari ad € 459.194,19**
 - ✓ **FONDO DI RISULTATO 24% di € 604.202,89 pari ad € 145.008,69**
3. Le parti, convengono, inoltre, che la distribuzione del fondo di risultato terrà conto della convenzione stipulata tra il Comune di Cremona ed i Comuni di Bonemerse, Gerre de' Caprioli, Stagno Lombardo e Pozzaglio ed Uniti, per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale nei territori dei Comuni citati, che prevede un'entrata annua a rimborso pari ad € 8.000,00 per corrispondere alle responsabilità conseguenti all'assunzione del ruolo di Comandante dell'Ufficio di Polizia Locale Intercomunale. Tenuto conto che il Comandante del Corpo di Polizia Locale con qualifica dirigenziale ha cessato il proprio incarico, attribuito ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000, a decorrere dal 13 giugno 2014, spetterà a lui l'importo di € 4.000,00 del fondo di risultato riferito al 1° semestre 2014. Di fatto, quindi, del fondo di risultato da distribuire risulta un importo di € **141.008,69**;
4. In relazione a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, 2° periodo, del presente CDI, il compenso di cui alla convenzione descritta nel comma 3, darà luogo a correlazione della retribuzione di risultato del dirigente interessato da tale compenso.

Art. 7 Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente CCDI, in relazione alla disciplina in esso contenuta, si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.



4